



Il Direttore Generale

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";

VISTO il DPR. n. 97 del 27 febbraio 2003, con il quale è stato approvato il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento n. 1083/2006 del Consiglio);

VISTO il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione (GUUE L. 87 del 22/03/2014), recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

VISTA la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, ed il relativo Decreto Legislativo di attuazione n. 163 del 12 aprile 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO l'Accordo di Partenariato relativo al periodo di programmazione comunitaria 2014 - 2020 adottato dalla Commissione europea con Decisione del 29 ottobre 2014, ovvero lo strumento - previsto dal Regolamento UE n. 1303 del

17/12/2013 - all'interno del quale sono stabilite le linee strategiche, le priorità, l'allocazione delle risorse, nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei Fondi SIE detti a livello di ciascuno Stato membro;

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani", approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 4969 dell'11 luglio 2014, già a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed ora a titolarità dell'ANPAL (v.si appresso);

CONSIDERATO che detto Programma si inserisce nelle strategie di contrasto alla disoccupazione giovanile tracciate a livello europeo e concretizzatesi nella Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 (Istitutiva della Garanzia Giovani), la quale, tra l'altro invita gli Stati membri a mettere a punto un sistema di offerta tempestiva di studio o lavoro ai giovani con l'obiettivo di prevenire il rischio di disoccupazione di lunga durata, sancendo un principio di sostegno ai giovani fondato su politiche attive di istruzione, formazione e inserimento nel mondo del lavoro;

VISTO il Programma Operativo Nazionale PON SPAO "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione", approvato con Decisione esecutiva della Commissione Europea C (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014, già a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed ora a titolarità dell'ANPAL (v.si appresso);

VISTO il D.Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015, artt. 4 e seguenti, che ha disposto il subentro dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, istituita con il medesimo D.Lgs., al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in alcune funzioni specificamente individuate ed in particolare, per quanto qui di interesse, nella gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di competenza, nonché dei progetti cofinanziati dai Fondi comunitari;

VISTO il D.P.R. 18 maggio 2016, di nomina del Dott. Salvatore Pirrone nella funzione di Direttore generale dell'ANPAL, con decorrenza a valere dal 16 dicembre 2016, data di emanazione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze di trasferimento di risorse umane e finanziarie dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;

VISTO il DPR. n. 108 del 26 maggio 2016, con il quale è stato approvato il Regolamento recante approvazione dello Statuto della suddetta Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;

CONSIDERATO che a far data dal 1 gennaio 2017 l'ANPAL è dunque subentrata *ex lege* nelle competenze della soppressa DG PASLF del Ministero del Lavoro, ivi compresa la titolarità dei PON sopra individuati;

CONSIDERATO che in tutti gli ambiti di programmazione sopra indicati (e quindi sia per i Programmi relativi al periodo 2007-2013, che per quelli relativi al periodo 2014-2020) la scrivente Agenzia attraverso gli Uffici competenti, esercita, in particolare, le funzioni di Autorità di Gestione dei PON suindicati, nonché di coordinamento degli Organismi Intermedi delegati (fra i quali le Regioni), funzioni

che assicurano i processi fondamentali di attuazione degli interventi e si basano su una molteplicità di attività fortemente correlate al loro interno e scandite da termini perentori, con riflessi anche molto rilevanti di ordine finanziario;

CONSIDERATO che, in particolare, in qualità di Autorità di Gestione, la scrivente Agenzia Generale svolge un ruolo chiave, con riferimento ai Programmi Operativi Nazionali - sia per gli interventi gestiti direttamente, sia per quelli delegati agli Organismi Intermedi od affidati altri Organismi di supporto appositamente individuati - nella definizione e nell'espletamento delle procedure amministrative di gestione e controllo in grado di assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria ed in genere il regolare svolgimento delle attività in carico al sistema;

CONSIDERATO che a complemento delle suddette funzioni stanno i connessi compiti di coordinamento, sempre incarico alla medesima Agenzia scrivente, quale Autorità capofila per l'Italia per gli interventi del FSE;

CONSIDERATO che, ai fini del corretto assolvimento dei compiti affidati, la scrivente Agenzia si avvale - giusta previsioni contenute negli stessi Programmi - di operatore specializzato dal quale acquisire i necessari servizi di assistenza tecnica e gestionale;

VISTO il contratto - a questo effetto – stipulato, a seguito di pubblica gara, in data 14/05/2015 (rep. Min. Lav. n. 301/2015, CIG 5859124E11 attraverso cui il MLPS - DG PASLF ha affidato al RTI composto da Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A. (mandataria), Consedin S.p.A. e PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., lo svolgimento di servizi di assistenza tecnica e gestionale alla Direzione detta nell'ambito delle attività connesse ai programmi FSE 2007-2013 e 2014-2020;

CONSIDERATO che successivamente alla stipula del detto contratto, sulla base dell'intervento di nuove circostanze inizialmente non previste né prevedibili, è stata adottata variante al medesimo, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione, ma con anticipazione del termine finale di esecuzione al 31 luglio 2017;

CONSIDERATO che il fabbisogno di supporto servito dal suddetto contratto permane in capo ad ANPAL, la complessità, l'articolazione, la criticità e le dinamiche evolutive dei compiti affidati non consentendo l'efficace svolgimento dei medesimi attraverso l'opera dei soli Uffici interni od iniziative di formazione specifiche;

TENUTO CONTO che, giusto in considerazione di ciò, la Programmazione comunitaria di riferimento mette a disposizione specifiche risorse destinate all'acquisto di servizi di assistenza tecnica e gestionale, così da consentire il corretto ed efficace svolgimento, da parte delle Amministrazioni titolari dei relativi Interventi, dei compiti alle medesime affidati;

CONSIDERATA la riserva formulata negli atti da cui deriva il contratto rep. 301/2015 suindicato (cfr. bando GUUE e paragrafo 5 del capitolato prestazionale) in relazione all'affidamento al medesimo prestatore di servizi analoghi a quelli

oggetto del contratto medesimo, per un importo non superiore al 75% dell'importo di aggiudicazione, secondo le condizioni ed i limiti di cui all'art. 57, comma 5, lett. b, del D.Lgs. 163/2006 (applicabile alla fattispecie in conformità al Comitato del Presidente dell'ANAC dell'11 maggio 2016, punto 1, alinea 1);

CONSIDERATA la richiesta esplorativa inoltrata dalla scrivente Agenzia al RTI titolare del contratto suddetto - con nota del 13 luglio 2017 n. 0009536 - avente ad oggetto la definizione di proposta tecnico-economica per la fornitura di servizio di supporto analogo a quello attualmente prestato, ai sensi delle disposizioni su richiamate;

CONSIDERATE le interlocuzioni e negoziazioni successive, in esito alle quali è stata acquisita, con nota del 27 luglio 2017, la definitiva proposta tecnico-economica formulata dal suddetto RTI in ordine allo svolgimento dei servizi di cui trattasi;

CONSIDERATA la rispondenza di tale proposta al fabbisogno dell'Agenzia nel periodo a venire, anche sotto il profilo della struttura e composizione del gruppo di lavoro dedicato, nonché sotto quella della durata complessiva e della tempistica di impegno delle risorse facenti parte del gruppo detto;

VISTO il Bando CONSIP pubblicato in data 21 dicembre 2015, avente ad oggetto lo svolgimento di procedura di gara finalizzata alla stipula di convenzioni per la fornitura (in n. 9 Lotti distinti) di *“supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione istituite presso le Amministrazioni titolari dei Programmi di sviluppo cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020”*;

CONSIDERATO in particolare il Lotto n. 9 di tale procedura, avente specificamente ad oggetto (oltre ad altri) il suddetto servizio di supporto con riferimento al PON SPAO, prima a titolarità del Ministero del Lavoro (DG PASLF) ed attualmente a titolarità di ANPAL;

CONSIDERATO che nella data odierna sul sito ufficiale della CONSIP è stata fornita comunicazione della intervenuta attivazione della Convenzione sottoscritta con il RTI aggiudicatario del Lotto n. 9, composto da PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (mandataria) ed Ecoter S.r.l.;

CONSIDERATO che i prezzi unitari esposti da CONSIP quali prezzi di riferimento per gli ordinativi a valere sulla suindicata Convenzione (ovvero, per singola giornata / lavoro delle rispettive risorse professionali: Capo progetto, € 605; Manager, € 470; Consulente Senior, € 368; Consulente Junior, € 252; Specialista, € 397) risultano sensibilmente superiori rispetto ai corrispettivi unitari (€ 314,39 per le figure del responsabile e del referente di progetto; € 285 - 294,50, per i Consulenti Senior, 6 - 8 anni; € 244,63 per i Consulenti Junior; € 294,50 per i Consulenti Senior specialisti) richiesti per corrispondenti figure con la citata proposta trasmessa in data 27 luglio 2017;

CONSIDERATO dunque che il ricorso a tale acquisto autonomo, extra sistema CONSIP, risulta oggettivamente conveniente per la scrivente Agenzia, peraltro

soggetto non compreso, in quanto Ente Pubblico non Economico, fra quelli *ex lege* tenuti al ricorso alle Convenzioni CONSIP;

CONSIDERATO in ogni caso che l'acquisto autonomo di cui trattasi non deve intendersi come sostitutivo del ricorso alla Convenzione detta, della quale la stessa Agenzia, nei limiti di fabbisogno e di disponibilità, intende avvalersi - quantomeno in ordine al PON SPAO, in quanto specificamente menzionato negli atti di gara CONSIP - per i periodi ancora a venire o per esigenze specifiche diverse, anche, occorrendo, per periodi sovrapposti;

CONSIDERATO comunque che, ad ogni buon fine e nell'ipotesi in cui ciò possa occorrere, il presente provvedimento può valere anche come autorizzazione ad acquisto autonomo, ai sensi dell'art. 1, comma 510 della legge n. 208/2015;

CONSIDERATA la sussistenza dei presupposti e delle condizioni normative, tecniche, economiche e fattuali necessarie per poter procedere all'affidamento di servizi analoghi al medesimo prestatore, ai sensi del cit. art. 57, comma 5, lettera b, del D.Lgs. n. 163/2006 (servizi analoghi, conformi al progetto di base originario, in ripetizione di servizi già svolti in virtù di contratto stipulato, a seguito di pubblica gara, nel triennio precedente, giusta apposita riserva nei relativi atti di gara), in coerenza sostanziale, altresì, per quanto possa occorrere, con l'analoga previsione di cui all'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016;

VISTA la determina a contrarre adottata, con decreto di questa Agenzia n. 255 del 31 luglio 2017 per l'affidamento dei Servizi di assistenza tecnica e gestionale nell'ambito delle attività connesse ai programmi FSE a titolarità di ANPAL, in ripetizione dei servizi analoghi già affidati con contratto del 14 maggio 2015, in premessa individuati, esattamente descritti nel progetto tecnico-economico;

VISTO il contratto stipulato, in data 1 agosto 2017 tra l'ANPAL e il RTI composto da Ernst & Young F.B.A. s.p.a., Consedin s.p.a. e PricewaterhouseCooper Advisory s.p.a, per la fornitura dei "Servizi di assistenza tecnica e gestionale nell'ambito delle attività connesse ai programmi FSE a titolarità di ANPAL, in ripetizione dei servizi analoghi già affidati con contratto del 14 maggio 2015, rep. ML 301/2015" CIG - 7160118C48;

CONSIDERATO che tale contratto risulta conforme alle prescrizioni date, ai su richiamati principi dell'ordinamento di settore (meglio illustrati nella determina a contrarre sopra citata, alla quale dunque espressamente si rimanda) e rispondente agli interessi curati dalla scrivente Agenzia;

VISTO l'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 163 del 2006, nonché, per quanto possa occorrere, l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016 ed in ogni caso l'art. 216 di tale ultimo D.Lgs.;

Tanto premesso,

#### DECRETA

Ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 163/2006, il contratto di cui in premessa, per la fornitura dei "Servizi di assistenza tecnica e gestionale nell'ambito delle attività

connesse ai programmi FSE a titolarità di ANPAL, in ripetizione dei servizi analoghi già affidati con contratto del 14 maggio 2015, rep. ML 301/2015” stipulato in data 1 agosto 2017 tra l’ANPAL e il RTI composto da Ernst & Young F.B.A. s.p.a., Consedin s.p.a. e PricewaterhouseCooper Advisory s.p.a., (per un valore complessivo massimo pari ad € 3.053.879,60 oltre IVA come per legge) è a tutti gli effetti di legge approvato.

La spesa necessaria per finanziare l'operazione descritta verrà posta a carico del PON SPAO, Asse Assistenza Tecnica, avendone positivamente verificata la disponibilità.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dr. Salvatore Pirrone**

(documento firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 82/2005)